Associazione Regionale
dei Comuni della Sardegna
Cagliari

Cagliari, 1 luglio 2015

Prot. n. 863

Ai Sigg. Sindaci
Ai Sigg. Assessori
Ai Sigg. Responsabili dei Servizi
dei Comuni della Sardegna

Oggetto: **Procedure di acquisizione di lavori, beni e servizi. Proroga al 1 settembre dell'obbligo al ricorso alla centralizzazione tutti i Comuni non capoluogo.**

Con riferimento all'oggetto, mi pregio comunicare che il Consiglio Regionale nella seduta di ieri sera ha approvato una legge che prevede **la proroga al 1 settembre dell'obbligo al ricorso alla centralizzazione tutti i Comuni non capoluogo**. Facendo seguito alle richieste di numerosi Comuni aveva posto il problema alla Regione significando che ai sensi dell'art. 33, comma 3-bis del D.Lgs. n. 163/2006, riformulato dall'art. 9 del DL n. 66/2014, convertito in legge n. 89/2014 sono soggetti all'obbligo di ricorso alla centralizzazione tutti i Comuni non capoluogo e non più soltanto i Comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti. Per ottemperare all'obbligo i Comuni possono procedere a espletare le procedure di acquisizione di lavori, beni e servizi *«nell'ambito delle unioni dei comuni, ove esistenti, ovvero costituendo un apposito accordo consortile tra i comuni medesimi e avvalendosi dei competenti uffici anche delle province, ovvero ricorrendo ad un soggetto aggregatore o alle province».* Limitatamente all'acquisizione di beni e servizi gli stessi Comuni possono fare ricorso agli *«strumenti elettronici di acquisto gestiti da Consip S.p.A. o da altro soggetto aggregatore di riferimento».*

Con legge n. 11/2015 si è disposto che il citato obbligo scatta alle gare bandite **dal 1 settembre 2015.**

Con i commi 3-ter e 3-quater dell' articolo 8 si è intervenuti sulla disciplina delle centrali di committenza dei Comuni non capoluogo di provincia, di cui all'articolo 33, comma 3-bis, del Codice dei contratti, mediante la proroga dei termini di entrata in vigore stabiliti dall'articolo 23-ter del d.l. n. 90/2014, convertito dalla legge n. 114/2014.

ANCI Sardegna - 09123 Cagliari - Viale Trieste 6 - tel . 070 669423 - 666798 fax 070 660486
e-mail: protocollo@ancisardegna.it

L'articolo 23-ter, infatti, aveva già differito i termini per la centralizzazione delle procedure di acquisizione dei Comuni non capoluogo di provincia, di cui all'art. 33, comma 3-bis, al 1° gennaio 2015 per beni e servizi ed al 1° luglio 2015 per i lavori.

Con la conversione del decreto Milleproroghe, il termine risulterà unico per le acquisizioni di lavori, servizi e forniture, e viene differito al 1° settembre 2015.

Tali previsioni non si applicano, comunque, alle procedure già avviate alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto Milleproroghe, per espressa previsione del successivo comma 3-quater; ciò in quanto il legislatore ha inteso far salve le gare che siano già state avviate mediante centrali di committenza da parte dei Comuni interessati dalla norma.

Per quanto riguarda la Regione Sardegna il legislatore è intervenuto con due distinte norme che riporto di seguito:

- Art. 1 comma 32 della L.R. n. 7/2014 "La disposizione di cui all'articolo 3, comma 1, della legge regionale n. 4 del 2012 si applica alle gare bandite successivamente alla data del 31 dicembre 2014 e, comunque, non prima della approvazione della legge regionale di riordino dell'ordinamento degli enti locali.

- Art. 5 comma 18 della L.R. n. 5/2015 : "Le disposizioni dell'articolo 33, comma 3 bis, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE), e successive modifiche ed integrazioni, si applicano alle gare indette successivamente alla data del **1° luglio . Questo termine con la legge di ieri è stato deferito al 1 settembre.**

Cordiali saluti.

Il Direttore Regionale
Umberto Oppus

ANCI Sardegna - 09123 Cagliari - Viale Trieste 6 - tel . 070 669423 - 666798 fax 070 660486
e-mail: protocollo@ancisardegna.it